

Onorevoli colleghi!

il presente disegno di legge, recante *“misure urgenti per lo sviluppo della domanda di servizi digitali”*, si propone di creare condizioni più favorevoli, anche in termini regolamentari, per far crescere *“la cultura digitale”* delle pubbliche amministrazioni e per stimolare lo sviluppo di servizi digitali al cittadino e alle imprese. Esso assume a riferimento i più recenti documenti delle istituzioni europee in materia di e-government, diffusione della banda larga e digitalizzazione dell’economia e della società.

Le sedi istituzionali più autorevoli dell’Unione Europea e gli studi e le ricerche di settore più accreditate, sono ormai unanimi nel considerare vitale per il futuro politico ed economico dell’Europa lo sviluppo della banda larga, dell’internet e della società digitale.

Ancora di recente, nell’ottobre 2011, il commissario all’ Agenda digitale Neelie Kroes, vice presidente della Commissione europea, è tornata a ricordare pubblicamente, in occasione del Digital Agenda Summit, che per uscire dalla grave crisi economica in atto una delle ricette più credibili ed efficaci è l’investimento in ICT, ricordando come i paesi europei leader per produttività, sono gli stessi che più hanno investito nel settore delle tecnologie digitali. Dati alla mano il commissario europeo ha sottolineato come investire in banda larga nei prossimi dieci anni consentirà di generare attività per oltre un trilione di euro e creare milioni di nuovi posti di lavoro. Essa in particolare ha ricordato come sia ormai un dato acquisito che una crescita del 10% della penetrazione della banda larga genera un aumento del Pil fra lo 0,9 e l’1,5%. Autorevoli studi e ricerche confermano questa tesi.

In una parola, investire in banda larga significa scegliere una delle soluzioni oggi più efficaci per uscire dalla situazione di crisi economica internazionale.

Naturalmente, lo sviluppo dei servizi digitali, e quindi l’utilizzo ottimale della rete, non è solo un volano per l’economia. Esso costituisce anche una grande occasione di diffusione della democrazia e dell’informazione e di rafforzamento dei diritti di cittadinanza e dei servizi al cittadino. Si tratta di temi che sono stati oggetto di approfondimento ancora di recente, in occasione dell’Internet Governance Forum, tenutosi a Nairobi nel settembre del 2011. Dal punto di vista del contributo europeo, il Forum ha costituito l’occasione per ribadire in particolare quale sia l’approccio culturale e filosofico della Commissione UE al tema dell’internet e del suo ruolo nel mondo, quale *“potente veicolo per i diritti umani e delle libertà fondamentali”*.

Proprio alla vigilia dell’Internet Forum, il Consiglio dei Ministri d’Europa ha, d’altra parte, adottato e portato in discussione i cosiddetti *“10 principi”* che devono presiedere, a

giudizio dei Governi Ue, alla governance planetaria del *web*, principi che ciascuno Stato dovrebbe impegnarsi a rispettare: tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; multistakeholder governance; responsabilità degli Stati; rafforzamento del potere di azione degli utenti internet; universalità; integrità; gestione decentralizzata; standard aperti, interoperabilità e natura end-to-end della rete; open network; diversità culturale e linguistica.

E' da questo complesso di implicazioni di ordine politico, economico e culturale che trae ispirazione il presente disegno di legge.

Come accennato in premessa, il disegno di legge raccoglie e rilancia i molti e importanti spunti presenti nei documenti in materia di ICT e sviluppo della società digitale promossi nel tempo dalle istituzioni europee. In linea con le previsioni contenute nell'*Agenda digitale* e con le attività intraprese nel corso degli ultimi anni, la Commissione europea ha in particolare adottato di recente una serie di misure intese a garantire servizi *broadband* a tutti i cittadini dell'Unione ed a promuovere, a tal fine, la realizzazione di reti NGAN. Tra questi si segnalano la comunicazione "La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale", e la "Raccomandazione relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione", del 20 settembre 2010, adottata a seguito di un elaborato *iter* di consultazione degli *stakeholder*. Anche la proposta inerente ai programmi di lavoro in materia di politiche dello spettro radio si colloca utilmente entro questo scenario.

Tali provvedimenti attribuiscono ai regolatori nazionali compiti di grande rilievo, sul presupposto che il mercato della banda larga dell'Unione europea è tra i più importanti del mondo. Esistono settori strategici in cui il ricorso alle tecnologie digitali ed alle risorse radio è suscettibile di rivoluzionare gli approcci tradizionali e dischiudere immense opportunità di sviluppo economico e sociale: la gestione dell'invecchiamento demografico, attraverso la medicina elettronica e i sistemi e servizi di telemedicina; il monitoraggio dei cambiamenti climatici e delle misure di protezione e di intervento, attraverso la cooperazione tra gli istituti di prevenzione e l'interoperabilità delle banche dati; la progettazione di sistemi di trasporto intelligente, attraverso l'applicazione della direttiva di settore; la digitalizzazione dei contenuti, attraverso gli strumenti e secondo gli obiettivi del programma *Europeana*.

L'*Agenda Digitale* della Commissione europea è una delle sette iniziative "faro" della strategia "*Europa 2020*", che fissa gli obiettivi di crescita dell'Unione per il decennio corrente. L'agenda propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione al fine di favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso. *Essa si articola in una serie di qualificanti impegni-obiettivo.*

Il presente disegno di legge segue puntualmente il percorso dell'Agenda Digitale Europea per proporre soluzioni e misure efficacemente adeguate al contesto nazionale e così riassumibili:

- i) migliorare l'alfabetizzazione, le competenze e l'inclusione nel mondo digitale, in particolare attraverso programmi di e-accessibilità in grado di superare le disparità nella formazione digitale dei cittadini;
- ii) implementare l'amministrazione pubblica online, secondo l'obiettivo europeo di garantire entro il 2015 il ricorso all'e-Government ad almeno il 50% della popolazione, sul presupposto che i servizi di e-Government costituiscono un modo economico per migliorare il servizio ai cittadini e alle imprese, favorire la partecipazione e promuovere un'amministrazione aperta e trasparente;
- iii) ispirare fiducia nel digitale assicurando l'affidabilità, la sicurezza e la riservatezza dei servizi digitali;
- iv) sviluppare ed investire in ricerca ed innovazione, dando garanzia, in particolare ai giovani ed alle *start up*, che tutte le idee migliori abbiano possibilità di accesso sul mercato e condizioni di favore per la loro crescita;
- v) garantire un accesso ad internet veloce e superveloce, per assicurare la prestazione dei servizi di e-government, per dare crescenti opportunità di efficienza alle aziende, per garantire che i cittadini abbiano accesso ai contenuti e ai servizi che desiderano;
- vi) implementare la diffusione delle tecnologie connesse alla sanità online (eHealth) per migliorare la qualità dell'assistenza medica, ridurre i costi e favorire la dignità e l'autonomia delle persone, in particolare nelle aree rurali e più isolate;
- vii) promuovere il mercato unico digitale e il commercio elettronico sulla base degli obiettivi europei che richiedono che entro il 2015 almeno il 50% della popolazione sia nella condizione di fare acquisti online.

Nello specifico, il presente disegno di legge prevede le seguenti misure.

L'articolo 1 (*legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali*), stabilisce una efficace cornice di principi, prevedendo che Lo Stato italiano promuova lo sviluppo dell'economia e della cultura digitale, definisca politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisca l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologica, quali leve essenziali di progresso ed irrinunciabili opportunità di

arricchimento economico, culturale e civile. A tal fine, si stabilisce l'obbligo, per il Governo, di presentare alle Camere un disegno di legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali.

L'articolo 2 (*servizi digitali al cittadino*) individua scadenze temporali precise e ravvicinate per le pubbliche amministrazioni, vincolate a rendere disponibile l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale attraverso una progressione che tendenzialmente si propone, ovunque ciò sia tecnicamente possibile, l'integrale sostituzione dei tradizionali servizi di sportello, con servizi digitali a distanza. A tal fine, è previsto che, a partire dal 2013, il Ministero della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, predisponga un piano di switch off dei servizi, per singole aree territoriali. Le pubbliche amministrazioni sono inoltre tenute ad assicurare l'apertura di postazioni gratuite e assistite di accesso alla rete internet per la richiesta e la fornitura dei servizi digitali, nonché a dare pubblica comunicazione dei servizi on line disponibili e delle relative modalità di accesso e fruizione .

L'articolo 3 (*sanità digitale*), anche al fine di assicurare un servizio più efficiente e veloce ai cittadini, si propone di rendere obbligatoria per i medici di base e i pediatri del Servizio sanitario nazionale, la compilazione telematica delle ricette mediche ed il loro invio al portale web del Ministero della Salute, e per le farmacie l'acquisizione della prescrizione digitale dal medesimo portale web al fine di assicurare ai cittadini il rilascio dei farmaci prescritti dietro semplice esibizione della tessera sanitaria. Si tratta di una procedura che, ove preferita ed opzionata dai pazienti del servizio sanitario nazionale, annulla i tempi di attesa presso gli studi medici; riduce i tempi e gli oneri di spostamento dei cittadini; ma soprattutto, assicura maggiore efficienza e qualità al servizio medico di base, affrancato da attività amministrative e burocratiche che sottraggono tempo alla prevenzione ed alla cura.

L' articolo 4 (*bonus banda larga alle famiglie prive di connessione internet*) istituisce a beneficio delle famiglie meno abbienti, al ricorrere di specifici requisiti e condizioni, un bonus, una tantum, per la stipula di un contratto di accesso ad una connessione base ad internet a banda larga. Il bonus ha un importo pari a 50 euro.

L' articolo 5 (*misure di riduzione dell'IVA*) introduce un'aliquota unica del 10% a beneficio delle transazioni commerciali effettuate attraverso la rete internet, con esclusione delle transazioni che concernono bevande contenenti alcol, nonché prodotti pornografici, ovvero prodotti il cui uso è comunque vietato ai minori di anni 18. L'aliquota del 4% è estesa alla cessione in formato elettronico di prodotti editoriali (giornali quotidiani e riviste) e libri.

L'articolo 6 (*agevolazioni ai giovani imprenditori*) introduce meccanismi di promozione dei progetti presentati **dalle piccole e medie imprese costituite da giovani imprenditori**, finalizzati alla **creazione e allo sviluppo di attività nel settore delle nuove tecnologie**. Tali **misure si sostanziano nella concessione di un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati** e nella istituzione di un Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche funzionali alla realizzazione dei progetti. E' previsto altresì che le pubbliche amministrazioni riservino alle imprese di giovani imprenditori una quota non inferiore al 5% della propria spesa digitale (acquisto o noleggio, in qualsiasi forma, di forniture software e hardware; spese di assistenza tecnica e manutenzione di dotazioni tecnologiche; spese per formazione professionale del personale, di svolgimento di servizi di hosting, di consulenze nel campo delle nuove tecnologie, ecc.). Il progetto si iscrive coerentemente nel quadro dell'Agenda digitale europea, che mette in luce come in Europa gli investimenti in questa direzione continuano ad essere insufficienti e frammentati. Come rileva la Commissione UE, infatti, "la creatività delle PMI è sottoutilizzata ed il vantaggio intellettuale della ricerca non si converte in vantaggio competitivo per le innovazioni basate sul mercato. Occorre fare leva sul talento dei ricercatori per creare un clima di innovazione nel quale le aziende europee di qualunque dimensione che operano nel settore ICT possano mettere a punto prodotti eccellenti in grado di generare una domanda".

L'articolo 7 (*incentivi alla diffusione di terminali POS per pagamenti in modalità contactless*) si propone di incentivare i pagamenti c.d. contactless attraverso l'adozione di due specifiche misure: il riconoscimento di una detrazione d'imposta, pari al costo degli investimenti a tal fine sostenuti, per i titolari degli esercizi commerciali che si dotano di terminali POS abilitati a ricevere ed autenticare pagamenti in modalità contactless; nonché l'obbligo, imposto a tutte le pubbliche amministrazioni, di dotarsi, entro una specifica data, di tecnologia e strumenti idonei a consentire che i pagamenti ad esse a qualsiasi titolo dovuti, siano effettuabili anche tramite terminali POS abilitati a ricevere ed autenticare pagamenti in modalità contactless. Anche questa misura guarda all' Agenda digitale europea. Qui si osserva infatti che "i consumatori europei non beneficiano ancora dei vantaggi che il mercato unico dovrebbe offrire, in termini di prezzi e di scelta, perché le transazioni online sono troppo complicate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Meno di un decimo delle operazioni di commercio elettronico sono transfrontaliere e per i cittadini europei spesso è più semplice concludere tali operazioni con un'azienda americana che con un'azienda di un altro paese europeo". La diffusione di terminali POS abilitati a ricevere ed autenticare

pagamenti in modalità contactless, farebbe leva, nel caso italiano, sulla capillare diffusione dei terminali mobili e sulla spiccata attitudine all'uso, anche evoluto, di tali terminali.

L'articolo 8 (*rottamazione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche familiari*) introduce un bonus a beneficio delle famiglie meno abbienti con figli di età superiore ad anni 14, per l'acquisto di un computer fisso o di un tablet di nuova generazione, previa rottamazione di un vecchio apparato

L'articolo 9 (*sviluppo delle infrastrutture*) prevede misure per l'esenzione dal pagamento delle tasse comunali e provinciali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, qualora tale occupazione sia funzionale alla posa di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, ovvero alla dismissione, conversione o sostituzione di reti ed impianti di vecchia generazione con nuove infrastrutture in fibra ottica. L'articolo prevede altresì l'istituzione, da parte dei comuni, di un catasto delle infrastrutture civili esistenti.

L'articolo 10 (*promozione del software libero*) introduce misure di promozione ed incentivo all'uso, da parte delle amministrazioni pubbliche, di soluzioni basate su software libero e su protocolli e formati aperti, di generale accettazione. Esso introduce a tal fine la facoltà, per i bandi di gara predisposti dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di dotazioni tecnologiche, possano assegnare punteggi aggiuntivi a beneficio dei soggetti che utilizzano tali soluzioni aperte e richiede alle pubbliche amministrazioni di giustificare il mancato ricorso a soluzioni tecnologiche basate su software libero. L'articolo stabilisce altresì l'obbligo per lo Stato di promuovere l'interoperabilità tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 11 (*adozione di programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione ai nuovi media*), infine, prevede la realizzazione di un programma pubblico di alfabetizzazione informatica dei cittadini, ed in particolare delle categorie a rischio di esclusione, mediante idonei percorsi formativi. Si tratta di un programma che, ancora una volta, assume a punto di riferimento le valutazioni critiche contenute nell'Agenda digitale europea. Essa rileva infatti come "l'Europa soffra di una crescente carenza di competenze professionali nel settore delle ITC e di analfabetismo digitale. Queste carenze escludono molti cittadini dalla società e dall'economia digitale e limitano il forte effetto moltiplicatore sull'aumento della produttività che deriverebbe dall'adozione delle ITC. Questa situazione richiede una reazione coordinata, la cui iniziativa spetta agli Stati membri e alle altre parti interessate". A tal fine, l'articolo 11 del disegno di legge prevede che il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, avviino percorsi formativi della popolazione utilizzando le dotazioni organiche e le strutture della scuola pubblica. Analogo impegno è richiesto, nel rispetto delle proprie prerogative, alle Regioni. E' altresì previsto che il servizio pubblico radiotelevisivo assicuri la predisposizione di un'offerta di contenuti, organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione informatica ed alla educazione ai nuovi media. Oneri analoghi sono previsti in capo agli operatori radiotelevisivi nazionali privati sulla base di un apposito regolamento emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 12 (*copertura finanziaria*) reca le disposizioni in materia di copertura finanziaria

“Misure urgenti per lo sviluppo della domanda di servizi digitali”

Articolo 1 *(legge annuale per l’incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali)*

1. Lo Stato italiano promuove lo sviluppo dell’economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l’alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l’innovazione tecnologica, quali leve essenziali di progresso ed irrinunciabili opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.
2. Ai fini e per gli effetti di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e tenuto conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n.1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per l’incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2, opportunamente articolato in sezioni, contiene:
 - a) norme intese a rimuovere gli ostacoli legislativi ed amministrativi allo sviluppo dei servizi digitali ed a promuovere e stimolare in tutti i settori di competenza della pubblica amministrazione lo sviluppo di tali servizi;
 - b) una o più deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
 - c) l’autorizzazione all’adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
 - d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome dovranno esercitare le proprie competenze normative negli ambiti di attività disciplinati dalla presente legge e dalla legge annuale di cui al comma 2;
 - e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi che disciplinano l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, ispirate ai principi di cui al comma 1 e con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:
 - a) lo stato di conformità dell’ordinamento interno ai principi comunitari in materia di servizi della società dell’informazione, nonché alle politiche europee in materia di mercato unico digitale, interoperabilità e standard, sicurezza delle reti, Internet ultraveloce, ricerca ed innovazione, alfabetizzazione tecnologica;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri trasmessi nell'anno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n.1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con indicazione motivata delle segnalazioni cui non si è dato seguito .

5. Ai fini della presente legge si intende per pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (Testo Unico sul pubblico impiego).

Articolo 2 (servizi digitali al cittadino)

1. Entro il 30 settembre 2012, tutte le pubbliche amministrazioni devono dotarsi delle regole di protezione e sicurezza indicate dal Decreto interministeriale del 9 dicembre 2004, ai fini della fornitura dei servizi digitali di cui al presente articolo.
2. Entro il 31 gennaio 2014 tutte le pubbliche amministrazioni rendono disponibile l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale. Tale accesso, in tutti i casi in cui è tecnicamente possibile, deve essere integralmente sostitutivo dei servizi di sportello prestati. Un piano di switch off dei servizi per aree territoriali è predisposto per il 2013 dal Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Entro la data di cui al comma 2 tutte le pubbliche amministrazioni rendono disponibile al pubblico un numero di postazioni gratuite e assistite, in proporzione all'utenza potenziale dell'ente, di accesso alla rete internet per la richiesta e la fornitura dei servizi digitali di cui al presente articolo. Le postazioni di cui al presente comma possono essere collocate anche presso luoghi aperti al pubblico, di grande frequentazione e passaggio, sia pubblici che privati, quali aree pedonali, parchi, centri commerciali, uffici postali, scuole, ecc.
4. Entro i 90 giorni precedenti il termine di cui al comma 1, ciascuna pubblica amministrazione rende noto sul proprio sito web, in formato standard, l'elenco dei servizi disponibili; le modalità di fruizione di tali servizi, con indicazione dei servizi prestati gratuitamente e dei servizi per l'accesso ai quali è previsto il pagamento di imposte, bolli o diritti a qualunque titolo; le eventuali limitazioni; ogni altra informazione utile ad assicurare l'accesso e la fruibilità dei servizi medesimi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative al

fine di assicurare l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle pubbliche amministrazioni locali.

Articolo 3 *(sanità digitale)*

1. A partire dall'1 gennaio 2013, in applicazione dell'articolo 11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la compilazione delle ricette mediche da parte dei medici di base e dei pediatri del Servizio sanitario nazionale, per la trasmissione al portale web del Ministero della salute, avviene unicamente in modalità telematica, fatto salvo il diritto dei pazienti di ottenere, a richiesta, copia cartacea della prescrizione e, comunque il rilascio di una ricevuta che elenchi il contenuto della prescrizione.
2. Dalla medesima data, le farmacie rilasciano i farmaci prescritti anche dietro semplice presentazione della tessera sanitaria, previa acquisizione della prescrizione digitale dal portale web del Ministero della salute.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce entro il 30 giugno 2012 le regole di funzionamento del servizio telematico di cui al presente articolo, adottando, in quanto compatibili, le regole tecniche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.

Articolo 4 *(bonus banda larga alle famiglie prive di connessione internet)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, alle utenze telefoniche fisse cui non sia mai stata associata una connessione internet, il cui titolare persona fisica risulti avere un reddito familiare inferiore a euro ventimila e nel cui stato di famiglia sia presente un minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, è concesso un contributo, una tantum per la stipula di un contratto di accesso ad una connessione base ad internet a banda larga pari a euro 50. Il contributo di cui al presente comma è corrisposto non oltre il 31 dicembre 2012 ed è erogato sotto forma di riduzione all'acquisto del prezzo di vendita (al netto dei costi di gestione).
2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore «de minimis» (in Gazzetta Ufficiale L.379 del 28 dicembre 2006) e non è cumulabile con altri benefici previsti sul medesimo bene dalle vigenti disposizioni.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo il (Ministero dello Sviluppo Economico) può avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale da assicurare per le specificità del servizio richiesto una diffusa operatività sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non esclusi quelli eventualmente già in atto con lo Stato italiano, con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dei contributi e le relative modalità attuative.
4. I fondi necessari per l'erogazione dei contributi vengono trasferiti all'organismo di cui al comma 4 in relazione alla effettiva erogazione dei contributi per le agevolazioni regolate dal presente articolo.
5. In caso di assenza di uno o più requisiti per la erogazione del contributo, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero di mancato rispetto di quanto previsto dal comma 3, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti delle operazioni di vendita, il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca del contributo ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi nei 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5 (*misure di riduzione dell'IVA*)

1. Alle transazioni commerciali effettuate attraverso la rete internet, con esclusione delle transazioni che concernono prodotti pornografici, ovvero prodotti il cui uso è comunque vietato ai minori di anni 18, ovvero bevande contenenti alcol, si applica una aliquota unica del 10%
2. Le disposizioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal D.Lgs. n. 2 settembre 1997, n. 313 in materia di trattamento fiscale riservato al settore editoriale, si applicano anche alla cessione in formato elettronico dei prodotti editoriali come tali definiti dall'art. 1 della Legge 7 marzo 2001, n. 62.
3. La disciplina di cui al secondo comma si applica altresì alla cessione di libri in formato elettronico.

Articolo 6 (agevolazioni ai giovani imprenditori)

1. Lo Stato promuove i progetti presentati dalle piccole e medie imprese costituite da giovani imprenditori, finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività nel settore delle nuove tecnologie.
2. Ai progetti di cui al presente articolo si applica, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, un credito d'imposta commisurato agli investimenti effettuati.
3. L'accesso al Credito d'Imposta è riservato ad aspiranti giovani imprenditori di età inferiore ad anni 35 che abbiano registrato presso la Camera di commercio la propria attività d'impresa, nei sei mesi precedenti la domanda. In caso di attività di impresa esercitata in forma societaria, tutti i soci dell'impresa devono avere età inferiore ad anni 35.
4. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche preordinati alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo .
5. Le pubbliche amministrazioni riservano una quota non inferiore al 5% della propria spesa per sistemi informativi - ossia, a titolo meramente esemplificativo, per servizi di comunicazione elettronica nonché per acquisto o noleggio, in qualsiasi forma, di forniture software e hardware; per spese di assistenza tecnica e manutenzione di dotazioni tecnologiche, di formazione professionale del personale, di svolgimento di servizi di hosting a beneficio dei progetti di cui al comma 1.

Articolo 7 (incentivi alla diffusione di terminali POS per pagamenti in modalità contactless)

1. Ai titolari degli esercizi commerciali che si dotano di terminali POS abilitati a ricevere ed autenticare pagamenti in modalità contactless è applicata una detrazione d'imposta pari al costo degli investimenti a tal fine sostenuti
2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2013 tutte le pubbliche amministrazioni assicurano che sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse a qualsiasi titolo dovuti, siano effettuabili anche tramite terminali POS abilitati a ricevere ed autenticare pagamenti in modalità contactless.
3. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 2 sono disciplinate, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto ministeriale emanato nelle forme

previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

4. Le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 2.

Articolo 8 (*rottamazione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche familiari*)

1. Alle persone fisiche il cui reddito familiare risulti inferiore a euro ventimila e nel cui stato di famiglia sia presente un minorenni che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, è concesso per l'anno 2013 un contributo una tantum di euro 100 per l'acquisto di un computer fisso o di un tablet di nuova generazione, a condizione che si proceda alla contestuale rottamazione del vecchio apparato in dotazione.
2. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanarsi entro il 30 settembre 2012. Il decreto indica, in particolare, termini, condizioni e modalità di accesso al contributo e di effettuazione della rottamazione, nonché i requisiti tecnici minimi delle apparecchiature di nuova generazione oggetto dell'agevolazione e gli accessori eventualmente ricompresi.

Articolo 9 (*sviluppo delle infrastrutture*)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, in deroga a quanto stabilito dall'articolo, 93, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, i comuni e le province non applicano, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Parimenti, sono esonerate dai predetti oneri i tratti di reti metalliche che siano conferiti o comunque interessati da progetti, piani o altre

operazioni comunque denominate che ne prevedano la dismissione e la sostituzione con nuove infrastrutture in fibra ottica.

2. I comuni istituiscono il catasto delle infrastrutture civili esistenti. A tal fine, i titolari di dette infrastrutture ovvero i loro concessionari, entro il 30 giugno 2012, devono presentare ai comuni, su supporto informatico, la documentazione cartografica con l'indicazione dell'ubicazione e del dimensionamento delle infrastrutture gestite. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, la documentazione a tal fine depositata presso i comuni deve essere corredata degli elaborati necessari all'aggiornamento del catasto, a cui il comune dovrà provvedere con sollecitudine.

Articolo 10 (*adozione del software libero*)

1. Le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software libero, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica e favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione.
2. Le istituzioni e il governo hanno l'obbligo di fornire le proprie informazioni, i proprio database e qualunque altra informazione disponibile in modalità aperta e accessibile a tutti i cittadini.
3. Lo Stato promuove l'interoperabilità tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, il Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione individua, allo scopo di assicurare l'economicità, l'efficienza e l'armonizzazione degli interventi, soluzioni applicative standard, replicabili ed utilizzabili da parte di ogni amministrazione pubblica.
4. Le amministrazioni pubbliche, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, indicano i motivi che impediscono l'adozione di soluzioni basate su software libero.
5. Le amministrazioni pubbliche, nelle procedure ad evidenza pubblica, promuovono l'utilizzo di software libero e di formati aperti. A tal fine, i relativi bandi di gara possono prevedere l'assegnazione di punteggi aggiuntivi a beneficio dei soggetti che utilizzano tali soluzioni.

Articolo 11 (*adozione di programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione ai nuovi media*)

1. Al fine di favorire il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione, lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi. Tali percorsi sono in particolare destinati alle categorie a rischio di esclusione digitale, nonché ai pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione, sono stabiliti i criteri di partecipazione ai percorsi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le modalità di utilizzo delle strutture e del personale pubblico necessario alla loro realizzazione.
3. I percorsi formativi di cui al comma 2 sono svolti senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle strutture scolastiche pubbliche e con il ricorso a personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.
4. Le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1 e coordinano la propria attività col Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della realizzazione, sul territorio, dei percorsi formativi di cui al presente articolo.
5. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, la predisposizione di un'offerta di contenuti, organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione informatica, nonché ad una corretta educazione ai nuovi media.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio regolamento l'ambito soggettivo, nonché i criteri e le modalità di estensione della disposizione di cui al comma 5 ad altri fornitori di servizi media audiovisivi in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Articolo 12 *(copertura finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4 si provvede con l'assegnazione di euro quindici milioni a valere sulle somme residue dalla corresponsione delle risorse del Fondo di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 conv. in L. 25 maggio 2010, n. 73.
2. Agli altri eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui ai restanti articoli della presente legge si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi

dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché sulle risorse finanziarie [extra gettito asta frequenze]